



COMUNE DI ARBUS

Provincia del Medio Campidano

Allegato alla delibera C.C. n. 16 del 18/04/2012

Assessorato alle Politiche Sociali

REGOLAMENTO DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI A PERSONE FISICHE ATTRAVERSO BUONI LAVORO “VOUCHER”.

Art.1 – Finalità.

L'Amministrazione comunale si pone come finalità generale quella di agevolare, sostenere ed incentivare gli interventi rivolti alla Comunità locale contribuendo alla eliminazione dello stato di bisogno delle persone in difficoltà a garanzia di una esistenza dignitosa e promuovendo il benessere del singolo e della Comunità.

Art.2 – Oggetto.

Il presente regolamento, definisce i criteri generali e le modalità per la concessione di contributi economici a persone singole e nuclei familiari, attraverso buoni lavoro “voucher”.

Il voucher è un titolo per mezzo del quale:

- a) si realizza una prestazione lavorativa, il cui pagamento avviene attraverso buoni lavoro, garantendo la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL;
- b) il prestatore può integrare le sue entrate attraverso queste prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato;
- c) il valore nominale di un voucher è pari a 10 euro dei quali Euro 7.50 andranno al lavoratore;
- d) è orientato a sostenere i bisogni di nuclei familiari o persone singole in condizione di bisogno (indigenza) e/o di fragilità sociale nell'ambito di progetti individualizzati concordati con i servizi sociali comunali. Il contributo generico risponde a bisogni estemporanei o di modesto significato progettuale (utenze domestiche, alimenti, farmaci...).

Il committente (ente comunale) può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto.

Art. 3 “Norme di riferimento”

La concessione di buoni o voucher disciplinata dal presente atto si colloca all'interno e in attuazione della normativa e della pianificazione sociale a livello nazionale/regionale/territoriale, di cui:

- Legge Nazionale n. 328 del 2000 “Legge Quadro per la Realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali”
- Legge Regionale n. 23 del 2005 “Sistema Integrato dei Servizi alla Persona. Abrogazione della L.R. n. 4 del 1988 riordino delle funzioni socio-assistenziali”
- Legge delega n. 30/2003 che ha introdotto per la prima volta le prestazioni occasionali di tipo accessorio, poi disciplinate dal D.lgs n. 276/2003 (artt. 70-73)



COMUNE DI ARBUS

Provincia del Medio Campidano

- Legge n. 191/2009 (Finanziaria 2010), che ha apportato significative modifiche all'art. 70, in merito al campo di applicazione del lavoro occasionale accessorio, inserendo ulteriori attività ed ampliando la platea di possibili committenti e prestatori.

Art. 4 "Destinatari"

La concessione dei contributi sono diretti ai singoli e nuclei familiari residenti nel Comune di Arbus che:

- non dispongono di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali;
- si trovino in occasionali situazioni di emergenza, per far fronte a improvvise e necessarie spese che compromettono gravemente l'equilibrio economico di un nucleo familiare che normalmente era in grado di provvedere autonomamente ai propri bisogni (spese eccezionali, gravi eventi morbosì, perdita improvvisa di lavoro in seguito a licenziamento o patologie invalidanti, il venir meno di un congiunto per morte, separazione o abbandono).
In tali casi, al fine di cogliere la reale disponibilità di risorse del nucleo familiare, qualora tra l'ultima dichiarazione dei redditi e il momento della presentazione della domanda siano intervenute variazioni significative, nella composizione del nucleo o nella situazione reddituale o patrimoniale, il servizio sociale prenderà in considerazione tali variazioni, se acquisite attraverso idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- indigenti temporaneamente dimoranti, non residenti nel Comune, allorchè si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi della regione o dello stato di appartenenza.
L'intervento in tale ipotesi è contenuto nei limiti strettamente necessari al superamento dello stato di bisogno.
Il Comune provvederà a richiedere il relativo rimborso al comune di residenza dell'indigente;
- non siano beneficiari di programmi di sostegno economico quali "Azioni di contrasto alla povertà" o inserimenti lavorativi, già erogati dall'Ente Comunale.

Art.5 – Protocollo di accesso

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposti i benefici economici da parte del Comune.

Il procedimento amministrativo finalizzato all'erogazione dei buoni a carico del Bilancio comunale consta delle seguenti fasi:

- 1) istanza del richiedente presso l'ufficio servizi sociali;
- 2) istruttoria da parte dell'ufficio preposto;
- 3) emanazione del provvedimento di erogazione o diniego.



COMUNE DI ARBUS

Provincia del Medio Campidano

Art.6 – Procedimento

Il buono lavoro è assegnato all'utente nell'ambito di un progetto proposto dal servizio sociale e definito nel corso di un processo di aiuto.

La persona richiedente effettua un colloquio con il servizio sociale per:

- approfondire la conoscenza della situazione;
- verificare la possibilità di un progetto comune di lavoro nel quale il contributo sia necessario per superare le momentanee difficoltà in cui versa la persona o il nucleo familiare.

Art. 7 “Tipologia delle attività”

I cittadini beneficiari svolgeranno, in ambito comunale, le seguenti attività di utilità collettiva:

- 1) cura e manutenzione del verde negli edifici pubblici presenti nel territorio comunale;
- 2) servizi di custodia, vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni di strutture pubbliche;
- 3) attività di salvaguardia, ripristino e tutela del patrimonio comunale nelle zone esposte al pubblico con la finalità di migliorare il decoro urbano;
- 4) attività di assistenza e affiancamento a persone disabili e/o anziane
- 5) ogni altra attività che l'Amministrazione comunale ritenga utile promuovere in base alle esigenze del territorio, purché consenta l'inserimento sociale dei soggetti chiamati ad espletarla.

Sarà cura dell'Ufficio Tecnico Comunale individuare, nello specifico, gli interventi realizzabili e ancorché prioritari da attivare.

Art. 8 “Modalità di attuazione”

L'Amministrazione Comunale si appoggerà a una Cooperativa Sociale di tipo B per gli aspetti gestionali e organizzativi nonché per l'eventuale individuazione di un tutor.

Saranno compiti del tutor:

- verificare orari e schede presenze del prestatore di lavoro;
- monitorare lo svolgimento delle attività;
- riferire al servizio sociale su eventuali accadimenti nell'ambito del servizio prestato.

Art. 9 – Trattamento dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003:

- 1) i dati personali forniti per la partecipazione al procedimento verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'amministrazione;
- 2) il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento del procedimento e delle sue successive fasi;
- 3) il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche; il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli;
- 4) i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni, e secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003.



COMUNE DI ARBUS

Provincia del Medio Campidano

Art. 10 disposizioni finali

Per quando non espresso nel presente regolamento si rimanda alla normativa nazionale e regionale vigente in materia